

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI - CESARÒ

Via Roma n. 10 – 98031 CAPIZZI (ME) Fax 0935 933022

E-mail: meic813006@istruzione.it - PEC: meic813006@pec.istruzione.it

Sito Web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it

Cod. mecc. MEIC813006 - Cod. fiscale: 80012730836 - C.U. UFD6B0

ISTITUTO COMPRENSIVO - CAPIZZI - CESARO'

Prot. 0004891 del 13/09/2024

I (Uscita)

Circ. 12

Alle A.A. dell'UOPSG

p.c. Alla DSGA

OGGETTO: Obblighi di informazione ai lavoratori ai sensi del D.lgs. 104/2022

In ottemperanza al D.lgs. 27 giugno 2022, n. 104, entrato in vigore il 13 agosto 2022, si comunicano le nuove disposizioni relative agli obblighi di informazione ai lavoratori.

Ambito di applicazione

La normativa si applica a tutti i contratti di lavoro presso datori di lavoro pubblici e privati.

Modalità di comunicazione

Le informazioni devono essere fornite in formato cartaceo oppure elettronico (es. e-mail personale del lavoratore, e-mail aziendale, rete intranet aziendale con password personale).

Tempistiche e contenuti

Entro 7 giorni dalla stipula del contratto (utilizzare il modello "A"):

- a) luogo di lavoro;
- b) sede o domicilio del datore di lavoro;
- c) durata del periodo di prova (se previsto);
- d) procedura, forma e termini del preavviso per recesso;
- e) periodo e modalità di pagamento;
- f) programmazione dell'orario di lavoro e condizioni per straordinari;
- g) informazioni su organizzazione del lavoro (se imprevedibile).

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto (utilizzare il modello "B"):

- a) diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro;
- b) durata di congedi e ferie;

- c) procedura, forma e termini del preavviso per recesso;
- d) contratto collettivo applicato;
- e) enti previdenziali e assicurativi.

Conservazione della documentazione

La prova della trasmissione o ricezione delle informazioni deve essere conservata per cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

Sanzioni

La mancata consegna delle informazioni prevede una sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Indicazioni operative

- a) Integrare le informazioni mancanti nei contratti SIDI in modalità cartacea o digitale.
- b) Utilizzare il modello "A" per le informazioni da fornire entro 7 giorni e il modello "B" per quelle da fornire entro 30 giorni.
- c) Conservare la prova dell'avvenuto adempimento per cinque anni.

Si prega di attenersi scrupolosamente a queste disposizioni per evitare sanzioni e garantire la trasparenza nelle condizioni di lavoro.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Muscolino

La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs 39/1993